

La Corte di giustizia UE torna a richiamare i giudici nazionali alla scrupolosa osservanza dell'art. 53, par. 2, del regolamento di procedura in occasione della decisione sul rinvio pregiudiziale in tema di contraddittorio endoprocedimentale, nel caso di specie inerente all'emanazione dell'informazione interdittiva antimafia.

Ha evidenziato l'ordinanza in rassegna che la mancata dimostrazione di criteri di collegamento di detta materia con l'ordinamento UE, la connotazione del diritto di difesa procedimentale, quale principio fondamentale del diritto eurounitario, ma invocabile solo nell'ambito di quest'ultimo, nonché il perimetro applicativo dell'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali UE (il quale si rivolge non agli Stati membri bensì unicamente alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell'Unione europea), rendono la questione sollevata dal giudice nazionale manifestamente irricevibile.

Corte di giustizia UE, sez. IX, ordinanza 28 maggio 2020, C-17/20, MC

Misure di prevenzione – Informazione antimafia – Contraddittorio endoprocedimentale – Mancata dimostrazione dell'esistenza di un criterio di collegamento con il diritto dell'Unione – Manifesta irricevibilità

È manifestamente irricevibile la domanda di pronuncia pregiudiziale della Corte di giustizia quando l'ordinanza del giudice nazionale, in relazione ad una controversia concernente il procedimento di adozione di misura interdittiva, non fornisca dati idonei a dimostrare l'esistenza di un criterio di collegamento della disciplina nazionale con il diritto UE ovvero a dimostrare che detta disciplina costituisca attuazione di quest'ultimo (1).

(1) I. – Con la pronuncia in rassegna la Corte di giustizia UE ha ribadito che il procedimento istituito dall'articolo 267 TFUE costituisce uno strumento di cooperazione fra la Corte ed i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi di interpretazione del diritto dell'Unione che sono loro necessari per la soluzione delle controversie che sono chiamati a dirimere. E', pertanto, indispensabile che nella domanda il giudice nazionale chiarisca, in particolare, il contesto di fatto e di diritto del procedimento principale con dimostrazione del collegamento della vicenda contenziosa con il diritto UE.

La domanda pregiudiziale che ha dato luogo alla pronuncia in rassegna è stata promossa con ordinanza del T.a.r. per la Puglia, sez. III, 13 gennaio 2020, n. 28 (oggetto della News US in data 20 gennaio 2020) nell'ambito del giudizio instaurato da una società colpita da informazione interdittiva in presenza, secondo la competente Prefettura, di possibili situazioni tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'attività imprenditoriale svolta da quest'ultima.

Il giudice del rinvio ha, dunque, dubitato della compatibilità con l'ordinamento UE della disciplina nazionale contenuta nel d. lgs. n. 159 del 2011 (Codice antimafia) nella parte in cui non prevede il contraddittorio endoprocedimentale ai fini dell'adozione del provvedimento interdittivo.

II. – La questione così sollevata è stata dichiarata manifestamente irricevibile ai sensi dell'art. 53, par. 2, del regolamento di procedura della Corte di giustizia (pubblicato in G.U.U.E. 29 settembre 2012, n. L 265), a norma del quale *“Quando la Corte è manifestamente incompetente a conoscere di una causa o quando una domanda o un atto introduttivo è manifestamente irricevibile, la Corte, sentito l'avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento”*.

In particolare, la Corte ha osservato che:

- a) secondo giurisprudenza costante, il procedimento istituito dall'articolo 267 TFUE costituisce uno strumento di cooperazione fra la Corte ed i giudici nazionali;
- b) i requisiti concernenti il contenuto di una domanda di pronuncia pregiudiziale – richiamati in modo esplicito nell'art. 94 del regolamento di procedura e ai punti 13 e 15 delle raccomandazioni della Corte – devono essere conosciuti e osservati *“scrupolosamente”* dai giudici nazionali;
- c) le informazioni che devono essere contenute nella decisione di rinvio hanno, tra l'altro, la funzione di consentire alla Corte, da un lato, di verificare la ricevibilità della domanda e, dall'altro, di fornire risposte utili alle questioni sollevate dal giudice nazionale;
- d) poiché la domanda di pronuncia pregiudiziale funge da fondamento per il procedimento dinanzi alla Corte, è indispensabile che in tale domanda il giudice nazionale chiarisca, in particolare, il contesto di fatto e di diritto del procedimento principale, a maggior ragione se si tratti di settori caratterizzati da situazioni di diritto e di fatto complesse;
- e) nel caso di specie la questione posta verte, sostanzialmente, sull'interpretazione del principio di buona amministrazione in relazione al quale la giurisprudenza della Corte è nel senso che:
 - e1) l'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali UE si rivolge non agli Stati membri bensì unicamente alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell'Unione europea;
 - e2) se è vero che il principio del rispetto dei diritti della difesa costituisce un principio generale del diritto UE che trova applicazione quando l'amministrazione intende adottare nei confronti di una persona un atto che le arrechi pregiudizio – sicché in forza di tale principio i destinatari di decisioni che incidono sensibilmente sui loro interessi devono essere messi

in condizione di manifestare utilmente il loro punto di vista in merito agli elementi sui quali l'amministrazione intende fondare la sua decisione – è altrettanto vero che *“tale obbligo incombe sulle amministrazioni degli Stati membri ogniqualvolta esse adottano decisioni che rientrano nella sfera d'applicazione del diritto dell'Unione, quand'anche la normativa dell'Unione applicabile non preveda espressamente siffatta formalità”*;

- f) nel caso di specie la domanda pregiudiziale non può sfuggire alla declaratoria di manifesta irricevibilità poiché il giudice del rinvio non ha dimostrato l'esistenza di un criterio di collegamento tra il diritto dell'Unione e la disciplina alla base della vicenda procedimentale.

III. – Per ulteriori approfondimenti si segnala quanto segue:

- g) per un altro recente caso di manifesta irricevibilità del rinvio pregiudiziale, ai sensi dell'art. 53, par. 2, del citato regolamento di procedura, cfr. Corte di giustizia UE, sez. X, ordinanza 27 aprile 2017, n. C-595/16, Emmea s.r.l. (oggetto della News US del 16 febbraio 2018), pronunciata a margine di una controversia che, secondo il giudice nazionale rimettente, coinvolgeva la libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi previste dal TFUE: in questo caso la Corte UE ha dichiarato la manifesta irricevibilità del quesito interpretativo in quanto l'ordinanza del giudice nazionale, a fronte di una controversia i cui elementi risultavano tutti collocati all'interno di un solo Stato membro, non aveva indicato sotto quale profilo la controversia presentasse un elemento di collegamento con le disposizioni del diritto dell'Unione europea relative alle libertà fondamentali;
- h) in generale, sulla valutazione di ricevibilità di un rinvio pregiudiziale, oltre alle indicazioni ed alla casistica già illustrate nella cit. News US del 16 febbraio 2018, cfr., in dottrina, G. TESAURO, *Diritto comunitario*, Padova 2003, 309 ss., in cui si illustrano le diverse ipotesi nel tempo elaborate dalla giurisprudenza della Corte di giustizia:
- h1) anzitutto, la Corte ha spesso escluso di poter pronunciare in presenza di questioni puramente ipotetiche o non obiettivamente necessarie al giudice nazionale, o comunque senza un collegamento sufficiente con l'oggetto della causa, come ad es. nelle ipotesi di *fictio litis* (qualora, addirittura, le parti siano perfettamente d'accordo sull'esito del litigio e sull'interpretazione delle conferenti norme comunitarie: cfr., ad es., le due sentenze *“Foglia”*, l'una 11 marzo 1980, C-104/79, in *Foro it.*, 1980, IV, 254 ss., nonché in *Giust. civ.*, 1982, I, 561, e l'altra 16 dicembre 1981, C-244/80, in *Giust. civ.*, 1982, I, 561), così, tuttavia, finendo per andare ben oltre il dettato letterale di cui all'art. 267, comma 2, TFUE (secondo cui il giudice

nazionale, a fronte di una questione interpretativa, “può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di pronunciarsi...”, dal che dovrebbe discendere che la valutazione circa la “necessarietà” del rinvio pregiudiziale sia oggetto di valutazione esclusiva del giudice del rinvio);

- h2) in secondo luogo, non mancano ipotesi in cui la decisione di “irricevibilità” deriva dall’eccessiva parsimonia dell’ordinanza di rinvio, contenente ad es. indicazioni troppo scarse o imprecise, tali da non consentire una definizione del quadro di fatto e di diritto nel quale si inseriscono le questioni sollevate;
- h3) cfr. anche Corte di giustizia UE, grande sezione, sentenza 5 aprile 2011, C-119/09, *Société fiduciaire nationale d’expertise comptable*, in *Foro amm.- Cons. Stato*, 2011, 1085 ss., con nota di G. TASSONI, *La pubblicità commerciale tra autogoverno degli Ordini professionali e regole del mercato dei servizi*, in *Riv. dir. ind.*, 2011, 209 ss., secondo la quale spetta al giudice *a quo*, investito della controversia principale, valutare se le disposizioni nazionali siano idonee a compromettere seriamente il risultato prescritto da una direttiva: in tale valutazione il giudice del rinvio dovrebbe, in particolare, esaminare se le disposizioni di cui trattasi si presentino come recepimento completo della direttiva nonché determinare gli effetti concreti dell’applicazione di tali disposizioni non conformi alla direttiva e della loro durata nel tempo, mentre non spetta alla Corte verificare l’esattezza di tale valutazione nell’ambito di un esame della ricevibilità di una domanda di pronuncia pregiudiziale; in ogni caso, come ha precisato *ivi* la Corte, la questione relativa all’interpretazione del diritto dell’Unione, sollevata dal giudice nazionale nel contesto di diritto e di fatto che egli individua sotto la propria responsabilità, beneficia normalmente di una “presunzione di rilevanza”;
- h4) ancora, più recentemente, la Corte di giustizia, nella sentenza 20 settembre 2017, C-186/16, *Ruxandra Paula Andriciuc ed altro*, in *Foro amm.*, 2017, 1780 ss., ha chiarito che, nell’ambito del procedimento di rinvio pregiudiziale di cui all’articolo 267 TFUE (basato sulla netta separazione delle funzioni tra i giudici nazionali e la Corte), il giudice nazionale è l’unico competente ad esaminare e valutare i fatti del procedimento principale, nonché ad interpretare e ad applicare il diritto nazionale, spettando esclusivamente a lui il compito di valutare, alla luce delle particolari circostanze della controversia, sia la necessità sia la rilevanza delle questioni da sottoporre alla Corte; la “presunzione di rilevanza” della questione così sollevata viene meno, potendo di conseguenza la Corte rifiutarsi di statuire su di essa,

soltanto qualora, segnatamente, non siano rispettati i requisiti relativi al contenuto della domanda di pronuncia pregiudiziale riportati all'art. 94 del regolamento di procedura della Corte o appaia in modo manifesto che l'interpretazione di una norma dell'Unione o il giudizio sulla sua validità chiesti da tale giudice non abbiano alcuna relazione con l'effettività o con l'oggetto del procedimento principale, o qualora il problema sia di natura ipotetica; a tale riguardo, sempre nella menzionata pronuncia, la Corte ha ricordato che, anche in presenza di una giurisprudenza comunitaria che risolve il punto di diritto, i giudici nazionali mantengono la completa libertà di adire la Corte qualora lo ritengano opportuno, senza che il fatto che le disposizioni di cui si chiede l'interpretazione siano già state interpretate dalla Corte abbia l'effetto di ostacolare una nuova pronuncia da parte della stessa;

- h5) sulla irricevibilità della domanda pregiudiziale per carenza di un interesse transfrontaliero certo (e sulla stessa nozione di *“interesse transfrontaliero certo”*), di recente, v. Corte di giustizia dell'Unione Europea, sez. IX, sentenza 14 febbraio 2019, C-710/17, Consorzio Cooperative Costruzioni soc. coop. (oggetto della News US in data 22 febbraio 2019), secondo cui *“Nell'ipotesi di contratti pubblici il cui importo è inferiore alla soglia di EUR 5 000 000 di cui all'articolo 7, lettera c), della direttiva 2004/18/CE, deve essere dichiarata irricevibile la questione pregiudiziale concernente norme euro-unitarie che non risultano applicabili al procedimento principale, salva tuttavia la disamina, da parte della Corte, delle norme fondamentali e dei principi generali del Trattato FUE e, in particolare, degli articoli 49 e 56 di tale Trattato, ossia dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione, nonché dell'obbligo di trasparenza che ne deriva, a condizione che l'appalto di cui trattasi presenti un interesse transfrontaliero certo”*; sez. IX, sentenza 19 aprile 2018, C-65/17, *Oftalma Hospital s.r.l.*, con riguardo ad un appalto vertente nella materia sanitaria. Qui la Corte ha, tra l'altro, ribadito che gli appalti sotto-soglia, nel caso in cui presentino nondimeno un interesse transfrontaliero certo, sono assoggettati alle norme fondamentali e ai principi generali del Trattato FUE, e segnatamente ai principi di parità di trattamento e di non discriminazione in base alla nazionalità, nonché all'obbligo di trasparenza che ne deriva; senza necessariamente imporre di procedere ad una gara, detto obbligo di trasparenza implica l'esigenza di garantire un adeguato livello di pubblicità che consenta, da un lato, un'apertura alla concorrenza e, dall'altro, il controllo sull'imparzialità della procedura di aggiudicazione;

- h6) sulle “deroghe” al requisito dell’interesse transfrontaliero certo: *ex aliis*, Corte di giustizia UE, sez. III, 30 marzo 2006, C-451/03, *Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti Srl*, secondo cui “una soluzione può tuttavia risultare utile al giudice del rinvio, in particolare nell’ipotesi in cui il suo diritto nazionale imponga, in un procedimento come quello in esame, di far beneficiare un cittadino italiano degli stessi diritti di cui godrebbe, in base al diritto comunitario, un cittadino di un altro Stato membro nella medesima situazione”;
- i) sul rinvio pregiudiziale quale strumento di cooperazione tra la Corte di giustizia UE e i giudici nazionali:
- i1) Corte di giustizia UE, sez. IV, ordinanza 8 settembre 2016, C-322/15, *Google Ireland e Google Italy* (in *Foro amm.*, 2016, 2077), citata nell’ordinanza in rassegna, punto 14, secondo cui “la procedura istituita dall’articolo 267 TFUE costituisce uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, mediante il quale la prima fornisce ai secondi gli elementi di interpretazione del diritto dell’Unione a questi necessari per risolvere la controversia che sono chiamati a dirimere”;
- i2) Corte di giustizia UE, seduta plenaria, 27 novembre 2012, C-370/12, *Pringle* (in *Giornale dir. amm.*, 2013, 148, con nota di CHITI; *Riv. giur. lav.*, 2013, II, 179, con nota di BERTOLINI; *Dir. comm. internaz.*, 2013, 521, con nota di GAMBARO, MAZZOCCHI; *Giur. cost.*, 2013, 2425, con nota di CALVANO), citata nell’ordinanza in rassegna, punto 83, secondo cui “il procedimento istituito dall’art. 267 TFUE costituisce uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi di interpretazione del diritto dell’Unione necessari per risolvere le controversie dinanzi ad essi pendenti”;
- i3) sull’obbligo del giudice del rinvio di osservare l’art. 94 del regolamento di procedura della Corte: Corte di giustizia UE, sez. IV, ordinanza 8 settembre 2016, C-322/15, *Google Ireland e Google Italy*, cit.; sez. VI, ordinanza 3 luglio 2014, C-19/14, *Talasca*, citata nell’ordinanza in rassegna, punto 21, secondo cui i “requisiti concernenti il contenuto di una domanda di pronuncia pregiudiziale figurano in modo esplicito nell’articolo 94 del regolamento di procedura della Corte, che il giudice del rinvio, nel quadro della cooperazione prevista all’articolo 267 TFUE, deve conoscere e osservare scrupolosamente”;
- i4) sul contenuto della domanda di pronuncia pregiudiziale: Corte di giustizia UE, ordinanza del 25 aprile 2018, C-102/17, *Secretaria Regional de Saúde dos Açores*, punti 28 e 29; sez. V, 12 dicembre 2013, C-292/12, *Ragn-Sells* (in *Ambiente*, 2014, 207), punto 39; ordinanza 19 marzo 1993, C-157/92, *Banchero* (in *Foro it.* 1994, parte IV, 325, con nota di BARONE),

punti 4 e 5; 26 gennaio 1993, da C-320/90 a C-322/90, *Telemarsicabruzzo e a.* (in *Riv. dir. internaz.*, 1993, 252), tutte citate nell'ordinanza in rassegna;

j) sui destinatari della Carta dei diritti fondamentali UE, con particolare riferimento all'art. 41:

j1) Corte di giustizia UE, sez. IV, 26 marzo 2020, C-496/18 e C-497/18, *Hungeod e a.*, punto 63, citata nell'ordinanza in rassegna, secondo cui *“dal tenore letterale dell'articolo 41 della Carta emerge chiaramente che esso si rivolge non già agli Stati membri, bensì unicamente alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell'Unione”*;

j2) Corte di giustizia UE, sez. VI, 8 maggio 2019, C-230/18, *PI*, punto 56;

j3) Corte di giustizia UE, sez. III, 17 luglio 2014, *YS e a.*, C-141/12 e C-372/12, citata nell'ordinanza in rassegna, secondo cui *“L'art. 41, par. 2, lett. b), della carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea dev'essere interpretato nel senso che il richiedente un titolo di soggiorno non può invocare tale disposizione nei confronti delle autorità nazionali”*;

j4) Corte di giustizia UE, sez. X, ordinanza 6 marzo 2014, C-206/13, *Cruciano Siragusa* (in *Dir. pubbl. comparato ed europeo*, 2014, 1161, con nota di GUELLA; *Riv. giur. ambiente*, 2014, 339, con nota di GRATANI; *Dir. e giur. agr. e ambiente*, 2014, 875, con nota di AGNELLO) secondo cui *“L'ambito di applicazione della carta dei diritti fondamentali e dei principi generali del diritto dell'Unione europea deve essere limitato entro i confini delle attribuzioni previste dai trattati; di conseguenza, le disposizioni di diritto nazionale – per essere soggette a tali diritti fondamentali e principi generali – devono essere state adottate in attuazione del diritto dell'Unione, e connotarsi quindi come sufficientemente collegate ad una fattispecie fatta oggetto di disciplina a livello europeo; pertanto, in caso di rinvio pregiudiziale l'incompetenza della corte di giustizia può presentarsi anche come conseguenza dell'insussistenza di un collegamento sufficiente tra disposizione meramente interna, rilevante per la soluzione della questione, e diritti fondamentali o principi generali dell'Unione; per accertare la sussistenza di un tale collegamento sufficiente va verificato se la disposizione nazionale abbia lo scopo di attuare una disposizione del diritto dell'Unione, quale sia il suo carattere e se essa persegua obiettivi diversi da quelli contemplati dal diritto dell'Unione (anche se fosse poi in grado di incidere indirettamente su quest'ultimo), nonché se esista una normativa di diritto dell'Unione che disciplini specificamente la materia o che possa incidere sulla stessa”* (la Corte con tale ordinanza ha dichiarato carente di collegamento con il diritto UE la disciplina contenuta nell'art. 167, comma 4, d. lgs. n. 42 del 2004 – *“Codice dei beni culturali”*);

- k) sul diritto di difesa quale principio generale eurounitario: Corte di giustizia UE, grande sezione, 22 ottobre 2013, C-276/12, *Sabou* (in *Foro it.* 2014, IV, 383) punto 38, citata nell'ordinanza in rassegna, secondo cui *"il rispetto dei diritti della difesa costituisce un principio generale del diritto dell'Unione che trova applicazione ogniqualvolta l'amministrazione si proponga di adottare nei confronti di un soggetto un atto ad esso lesivo [...]. In forza di tale principio, i destinatari di decisioni che incidono sensibilmente sui loro interessi devono essere messi in condizione di manifestare utilmente il loro punto di vista in merito agli elementi sui quali l'amministrazione intende fondare la sua decisione [...]. Tale obbligo incombe sulle amministrazioni degli Stati membri ogniqualvolta esse adottano decisioni che rientrano nella sfera d'applicazione del diritto dell'Unione, quand'anche la normativa dell'Unione applicabile non preveda espressamente siffatta formalità"*;
- l) sull'assenza di competenza della Corte di giustizia in tema di interpretazione della legislazione interna, generale e di settore, sul procedimento amministrativo: quanto alla l. n. 241 del 1990 ed al rinvio ai principi generali dell'ordinamento comunitario ivi contenuto, Corte di giustizia UE, sez. III, 21 dicembre 2011, C-482/10, *Cicala* (in *Giur. it.*, 2012, 1677, con nota di CIVITARESE MATTEUCCI), secondo cui *"La decisione di rinvio del giudice a quo e la l. italiana n. 241/1990 non apportano indicazioni sufficientemente precise dalle quali potrebbe dedursi che, richiamandosi l'art. 1 l. n. 241/1990 ai principi del diritto dell'Unione, il legislatore nazionale abbia inteso, con riferimento all'obbligo di motivazione, realizzare un rinvio al contenuto delle disposizioni degli art. 296, 2° comma, tfue e 41 n. 2 lett. c) della carta o ancora ad altre disposizioni del diritto dell'Unione inerenti all'obbligo di motivazione dei provvedimenti, al fine di applicare un trattamento identico alle situazioni interne e a quelle disciplinate dal diritto dell'Unione; non si può dunque ritenere che sussista un interesse certo dell'Unione a che sia preservata l'uniformità di interpretazione di dette disposizioni; la corte non è perciò competente a risolvere le questioni proposte dalla corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione siciliana, in considerazione dell'oggetto di tali questioni"* (analoga – ma sulla base di diversi parametri – questione è stata successivamente sollevata dalla stessa sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana dinanzi alla Corte costituzionale la quale, con ordinanza 26 maggio 2015, n. 92, in *Riv. neldiritto*, 2015, 1624, con nota di FRAJOLI GUALDI, ha affermato che *"È manifestamente inammissibile - per difetto di motivazione sulla rilevanza, per mancato esperimento del tentativo d'interpretazione conforme a costituzione, nonché per l'impropria richiesta di avallo interpretativo - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 octies, 2° comma, primo periodo, l. 7 agosto 1990 n. 241, impugnato, in riferimento agli art. 3, 97, 24, 113 e 117, 1° comma, cost., nella parte in cui consente l'integrazione in sede processuale della motivazione del*

provvedimento amministrativo; in primo luogo, l'ordinanza di rimessione, muovendo da un'incompleta ricostruzione del quadro giurisprudenziale, non spiega se e come ritenere superabile l'indirizzo interpretativo che esclude l'incidenza delle violazioni procedurali sul rapporto obbligatorio di fonte legale, avente ad oggetto prestazioni pensionistiche su cui verte il processo principale; inoltre, il remittente omette di esperire un'interpretazione conforme a costituzione della norma impugnata, non prendendo in considerazione l'orientamento secondo cui il difetto di motivazione non può essere assimilato alla violazione di norme procedurali o ai vizi di forma costituendo la motivazione l'essenza stessa del legittimo esercizio del provvedimento amministrativo");

m) sull'orientamento della Corte di giustizia UE in tema di contraddittorio procedimentale e sulle sue applicazioni nell'ordinamento interno si vedano, di recente e tra le altre:

m1) Cass. civ., sez. trib., 15 gennaio 2019, n. 701 (in *Foro it.*, 2019, I, 436), secondo cui *"In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'art. 12, 7° comma, l. n. 212 del 2000 (c.d. statuto del contribuente), nelle ipotesi di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, opera una valutazione ex ante in merito alla necessità del rispetto del contraddittorio endoprocedimentale, sanzionando con la nullità l'atto impositivo emesso ante tempus, anche nell'ipotesi di tributi «non armonizzati», senza che, pertanto, ai fini della relativa declaratoria debba essere effettuata la prova di «resistenza», invece necessaria, per i soli tributi «armonizzati», ove la normativa interna non preveda l'obbligo del contraddittorio con il contribuente nella fase amministrativa (ad es., nel caso di accertamenti c.d. a tavolino), ipotesi nelle quali il giudice tributario è tenuto ad effettuare una concreta valutazione ex post sul rispetto del contraddittorio";*

m2) Corte di giustizia UE, sez. VII, 20 dicembre 2017, C-276/16, *Prequì Italia s.r.l.* (in *Foro it.*, 2018, IV, 146; *Corriere giur.*, 2018, 2, 269; *Corriere trib.*, 2018, 32-33, 2541, con nota di ARMELLA; *Riv. dir. trib.*, 2018, IV, 167, con nota di DE QUATTRO), secondo cui, tra l'altro: *"Il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima dell'adozione di qualsiasi decisione che possa incidere in modo negativo sui suoi interessi deve essere interpretato nel senso che i diritti della difesa del destinatario di un avviso di rettifica dell'accertamento, adottato dall'autorità doganale in mancanza di una previa audizione dell'interessato, non sono violati se la normativa nazionale che consente all'interessato di contestare tale atto nell'ambito di un ricorso amministrativo si limita a prevedere la possibilità di chiedere la sospensione dell'esecuzione di tale atto fino alla sua eventuale riforma rinviando all'articolo 244 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal*

regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, senza che la proposizione di un ricorso amministrativo sospenda automaticamente l'esecuzione dell'atto impugnato, dal momento che l'applicazione dell'articolo 244, secondo comma, di detto regolamento da parte dell'autorità doganale non limita la concessione della sospensione dell'esecuzione qualora vi siano motivi di dubitare della conformità della decisione impugnata con la normativa doganale o vi sia da temere un danno irreparabile per l'interessato";

m3) Corte di giustizia UE, 9 novembre 2017, C-298/16, Ispas (in *Foro it.*, 2017, IV, 577), secondo cui *"il principio generale di diritto dell'Unione del rispetto dei diritti della difesa deve essere interpretato nel senso che, nell'ambito di procedimenti amministrativi relativi alla verifica e alla determinazione della base imponibile dell'iva, un soggetto privato deve avere la possibilità di ricevere, a sua richiesta, le informazioni e i documenti contenuti nel fascicolo amministrativo e presi in considerazione dall'autorità pubblica per l'adozione della sua decisione, a meno che obiettivi di interesse generale giustifichino la restrizione dell'accesso a dette informazioni e a detti documenti";*

m4) Corte cost., 13 luglio 2017, n 187 (in *Corriere trib.*, 2017, 2773, con nota di FERRANTI; *Giur. cost.*, 2017, 1729, con nota di PERRONE; *Dir. e pratica trib.*, 2018, 1185, con nota di RAVERA), secondo cui *"È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, 7° comma, l. 27 luglio 2000 n. 212, sollevata dalla commissione tributaria regionale della Toscana in riferimento agli art. 3, 24, 53, 111 e 117, 1° comma, cost., per la inadeguata descrizione della fattispecie oggetto del giudizio principale, in quanto effettuata con modalità tali da non permettere alla corte costituzionale, alla quale non è consentita la lettura degli atti di causa in ragione del principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione, la necessaria verifica della rilevanza della questione, atteso che dal complessivo tenore dell'ordinanza di rimessione emerge esclusivamente che il relativo giudizio attiene ad un accertamento inerente redditi del 2008, fondato, tra l'altro, sulle risultanze «di 26 contratti di compravendita stipulati» dalla società ricorrente «in cui venivano indicati valori ritenuti non congrui dall'amministrazione», e anche ritenendo che l'atto impugnato non sia stato preceduto da un controllo fiscale con accesso, ispezione o verifica sui luoghi di riferimento della contribuente, la lacunosa descrizione della fattispecie non consente di identificare le caratteristiche del procedimento che ha portato all'accertamento contestato e neppure l'effettiva natura di quest'ultimo, con conseguente preclusione della possibilità di verificare se si verta o meno in una delle ipotesi per le quali il contraddittorio è comunque imposto ex lege";*

- m5) Corte di giustizia UE, 17 dicembre 2015, C-419/14, *WebMindLicenses Kft* (in *Foro it.*, 2016, IV, 75), secondo cui, tra l'altro: *“il diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che non osta a che, ai fini dell'applicazione degli art. 4, par. 3, Tue, 325 Tvue, 2, 250, par. 1, e 273 direttiva 2006/112/Ce del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'iva, l'amministrazione tributaria possa, allo scopo di accertare la sussistenza di una pratica abusiva in materia d'iva, utilizzare prove ottenute nell'ambito di un procedimento penale parallelo non ancora concluso, all'insaputa del soggetto passivo, mediante, ad esempio, intercettazioni di telecomunicazioni e sequestri di messaggi di posta elettronica, a condizione che l'ottenimento di tali prove nell'ambito di detto procedimento penale e il loro utilizzo nell'ambito del procedimento amministrativo non violino i diritti garantiti dal diritto dell'Unione; in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, spetta, in forza degli art. 7, 47 e 52, par. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, al giudice nazionale che controlla la legittimità della decisione relativa a un accertamento dell'iva fondata su siffatte prove verificare, da un lato, se le intercettazioni di telecomunicazioni e il sequestro di messaggi di posta elettronica fossero mezzi istruttori previsti dalla legge e fossero necessari nell'ambito del procedimento penale e, dall'altro lato, se l'utilizzo da parte di tale amministrazione delle prove ottenute con detti mezzi fosse parimenti autorizzato dalla legge e necessario; spetta ad esso, inoltre, verificare se, conformemente al principio generale del rispetto dei diritti della difesa, il soggetto passivo abbia avuto la possibilità, nell'ambito del procedimento amministrativo, di avere accesso a tali prove e di essere ascoltato sulle stesse; se esso constata che tale soggetto passivo non ha avuto detta possibilità o che tali prove sono state ottenute nell'ambito del procedimento penale o utilizzate nell'ambito del procedimento amministrativo in violazione dell'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, detto giudice nazionale non deve ammettere tali prove e deve annullare detta decisione se essa risulta, per tale ragione, priva di fondamento; parimenti, non devono essere ammesse tali prove se detto giudice non è abilitato a controllare che esse siano state ottenute nell'ambito del procedimento penale conformemente al diritto dell'Unione o non può quantomeno sincerarsi, sulla base di un controllo già effettuato da un giudice penale nell'ambito di un procedimento in contraddittorio, che esse siano state ottenute conformemente a tale diritto”*;
- m6) Cass. civ., sez. un., 9 dicembre 2015, n. 24823 (in *Foro it.*, 2016, I, 103; *Corriere trib.*, 2016, 486, con nota di BEGHIN; *Riv. giur. trib.*, 2016, 20, con nota di LAMBERTI; *Fisco*, 2016, 184; *Bollettino trib.*, 2016, 222, con nota di AIUDI; *Dir. e pratica trib.*, 2016, 241, con nota di DE MITA; *Dir. e pratica trib.*, 2016, 719, con nota di LOVISOLO, RENDA; *Riv. dir. trib.*, 2017, II, 1, con nota

di COLLI VIGNARELLI; *Riv. trim. dir. trib.*, 2016, 233, con nota di MULEO), secondo cui: I) *“posto che, differentemente dal diritto dell’Unione europea, il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone in capo all’amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l’invalidità dell’atto, in tema di tributi non armonizzati, l’obbligo dell’amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito”*; II) *“in tema di tributi armonizzati, la violazione dell’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell’amministrazione comporta in ogni caso l’invalidità dell’atto, purché, in giudizio, il contribuente assolva l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e l’opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio) si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell’interesse sostanziale, per la quale è stato predisposto”*; III) *“in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto purché il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi «armonizzati», mentre, per quelli «non armonizzati», non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito”*;

- m7) Corte di giustizia UE, sez. V, 3 luglio 2014, C-129/13 e C130/13, *Kamino International Logistics BV* (in *Corriere trib.*, 2014, 2542, con nota di MARCHESELLI; *Dialoghi trib.*, 2014, 241, con nota di SILVESTRI, LUPI; *Riv. giur. trib.*, 2014, 833, con nota di IAIA; *Riv. dott. commercialisti*, 2014, 802 (m), con nota di SAVORANA; *Bollettino trib.*, 2015, 457, con nota di SERRANO` ; *Dir. e pratica trib.*, 2015, II, 621, con nota di RENDA; *Riv. dir. trib. internaz.*, 2014, fasc. 1, 145, con nota di RENDA) secondo cui: I) *“Il principio del rispetto dei diritti della difesa da parte dell’amministrazione e il diritto che ne deriva, per ogni persona, di essere sentita prima dell’adozione di qualsiasi decisione che possa incidere in modo negativo sui suoi interessi, quali si applicano nell’ambito del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992,*

che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, possono essere fatti valere direttamente, dai singoli, dinanzi ai giudici nazionali”; II) *“Il principio del rispetto dei diritti della difesa e, segnatamente, il diritto di ogni persona di essere sentita prima dell’adozione di un provvedimento individuale lesivo, devono essere interpretati nel senso che, quando il destinatario di un’intimazione di pagamento adottata a titolo di un procedimento di recupero a posteriori di dazi doganali all’importazione, in applicazione del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 2700/2000, non è stato sentito dall’amministrazione prima dell’adozione di tale decisione, i suoi diritti della difesa sono violati quand’anche abbia la possibilità di fare valere la sua posizione nel corso di una fase di reclamo amministrativo ulteriore, se la normativa nazionale non consente ai destinatari di siffatte intimazioni, in mancanza di una previa audizione, di ottenere la sospensione della loro esecuzione fino alla loro eventuale riforma. È quanto avviene, in ogni caso, se la procedura amministrativa nazionale che attua l’articolo 244, secondo comma, del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 2700/2000, limita la concessione di siffatta sospensione allorché vi sono motivi di dubitare della conformità della decisione impugnata alla normativa doganale, o si debba temere un danno irreparabile per l’interessato”;* III) *“Le condizioni in cui deve essere garantito il rispetto dei diritti della difesa e le conseguenze della violazione di tali diritti rientrano nella sfera del diritto nazionale, purché i provvedimenti adottati in tal senso siano dello stesso genere di quelli di cui beneficiano i singoli in situazioni di diritto nazionale comparabili (principio di equivalenza) e non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività)”;* IV) *“Il giudice nazionale, avendo l’obbligo di garantire la piena efficacia del diritto dell’Unione, può, nel valutare le conseguenze di una violazione dei diritti della difesa, in particolare del diritto di essere sentiti, tenere conto della circostanza che una siffatta violazione determina l’annullamento della decisione adottata al termine del procedimento amministrativo di cui trattasi soltanto se, in mancanza di tale irregolarità, tale procedimento avrebbe potuto comportare un risultato diverso”;*

- m8) Corte di giustizia CE, sez. II, 18 dicembre 2008, C-349/07 (in *Rass. trib.*, 2009, 570, con nota di RAGUCCI; *Riv. giur. trib.*, 2009, 203, con nota di MARCHESELLI; *Dir. e pratica trib.*, 2009, II, 783, con nota di GAMBARDELLA, ROVETTA), secondo cui: I) *“Per quanto riguarda la riscossione di un debito doganale al fine di procedere al recupero a posteriori di dazi doganali all’importazione, un termine da otto a quindici giorni concesso*

all'importatore sospettato di aver commesso un'infrazione doganale affinché questi presenti le proprie osservazioni è, in linea di principio, conforme alle prescrizioni del diritto comunitario"; II) "Spetta al giudice nazionale adito stabilire se, alla luce delle circostanze particolari della causa, il termine concretamente concesso a detto importatore gli abbia consentito di essere utilmente ascoltato dalle autorità doganali"; III) "Il giudice nazionale deve inoltre verificare se, in considerazione del periodo intercorso tra il momento in cui l'amministrazione interessata ha ricevuto le osservazioni dell'importatore e la data in cui ha adottato la sua decisione, sia possibile o meno ritenere che essa abbia tenuto adeguatamente conto delle osservazioni che le sono state trasmesse";

n) in tema di interdittive, la giurisprudenza del giudice d'appello formatasi dopo il rinvio pregiudiziale che ha dato luogo alla pronuncia in rassegna sembra non essere univoca circa la sussistenza di un obbligo di contraddittorio endoprocedimentale in siffatta materia:

n1) Cons. giust. amm. sic., sez. giur., ordinanza 10 luglio 2020, n. 569, sebbene in relazione alla specifica disciplina di settore relativa ai procedimenti di iscrizione alla cd. *white list*, ma involgente i sottesi accertamenti, ha affermato – in relazione al mancato rispetto del canone partecipativo enucleato dall'art. 10-bis della l. n. 241 del 1990 – con una lettura coerente con l'esigenza di garantire il diritto di difesa nella sede procedimentale, che: I) *"una lettura costituzionalmente orientata e rispettosa dei principi eurounitari, alla cui stregua si evince, rispettivamente, che il diritto al contraddittorio realizza l'inalienabile diritto di difesa del cittadino, presidiato dall'art. 24 Cost., e il buon andamento dell'Amministrazione, presidiato dall'art. 97 Cost; II) "il rispetto del diritto, per ogni persona, di essere sentita prima dell'adozione di qualsiasi decisione che possa incidere in modo negativo sui suoi interessi costituisce un principio fondamentale del diritto dell'Unione, sancito negli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che garantiscono – rispettivamente- il diritto ad una buona amministrazione (cfr. art. 41, par. 2, il quale prevede che tale diritto comporta, in particolare, il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale lesivo), il rispetto dei diritti della difesa nonché il diritto ad un processo equo in qualsiasi procedimento giurisdizionale"; III) "per pacifica giurisprudenza della Corte di giustizia UE, in forza di tale principio, che trova applicazione ogniqualvolta l'Amministrazione si proponga di adottare nei confronti di un soggetto un atto ad esso lesivo, i destinatari di decisioni che incidono sensibilmente sui loro interessi devono essere messi in condizione di manifestare utilmente il loro punto di vista in merito agli elementi sui quali l'Amministrazione intende fondare la sua decisione,*

mediante una previa comunicazione del provvedimento che sarà adottato, con la fissazione di un termine per presentare eventuali difese od osservazioni”; IV) “nel caso specifico, la violazione dell’art. 10-bis è rilevante perché molti fatti posti a fondamento della informativa sono contestati con argomenti non implausibili prima facie e che avrebbero dovuto costituire oggetto di dettagliata verifica in sede di contraddittorio procedimentale”; V) va respinta l’ipotesi di applicabilità “dell’art. 21-octies della L. 241/1990, in presenza di fatti e circostanze oggetto di apprezzamento e valutazione discrezionale, e non sussistendo ragioni di urgenza a giustificazione dell’omissione della fase partecipativa”;

- n2) per il diverso orientamento perlopiù inerente alla c.d. interdittiva “pura”, Cons. Stato, sez. III, 6 maggio 2020, n. 2854, secondo cui: I) “il procedimento finalizzato all’emissione dell’informazione antimafia conosce, come è noto, una interlocuzione solo eventuale, prevista dall’art. 93, comma 7, del d. lgs. n. 159 del 2011, secondo cui il Prefetto competente al rilascio dell’informazione, ove lo ritenga utile, sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite, invita in sede di audizione personale i soggetti interessati a produrre, anche allegando elementi documentali, ogni informazione utile”; II) “L’audizione del soggetto interessato e l’invito a fornire informazioni o documenti presuppongono una valutazione discrezionale dell’autorità [...] in ordine all’utilità di detto contraddittorio procedimentale in seno ad un procedimento informato da speditezza, riservatezza ed urgenza, per evidenti ragioni di ordine pubblico [...]” (Cons. Stato, sez. III, 30 gennaio 2019, n. 758, in *Riv. giur. Mezzogiorno*, 2019, 216; 5 settembre 2019, n. 6105, in *Guida al dir.*, 2019, 40, 88, con nota di PONTE); III) “la discovery anticipata, già in sede procedimentale, di elementi o notizie contenuti in atti di indagine coperti da segreto investigativo o in informative riservate delle forze di polizia, spesso connessi ad inchieste della magistratura inquirente contro la criminalità organizzata e agli atti delle indagini preliminari, potrebbe frustrare la finalità preventiva perseguita dalla legislazione antimafia [...]” (Cons. Stato, sez. III, 31 gennaio 2020, n. 820, in *Giur. it.*, 2020, 683, con nota di RUBERTO con la quale il giudice d’appello ha ritenuto di non condividere la rimessione alla Corte di Giustizia UE disposta dal T.a.r. per la Puglia di cui si è detto); IV) “La conoscenza dell’imminente o probabile adozione di un provvedimento antimafia, acquisita in sede procedimentale, potrebbe frustrare l’interesse pubblico sotteso all’adozione del provvedimento antimafia, in quanto le associazioni mafiose sono ben capaci di ricorrere a tecniche elusive delle norme in materia che, non a caso, prevedono come indicative di infiltrazioni mafiose anche, ad esempio, le sostituzioni degli organi sociali, nella rappresentanza legale della società nonché nella titolarità delle imprese individuali ovvero delle quote

societarie [...]”; V) *“il codice antimafia, senza escludere a priori e del tutto la partecipazione procedimentale (del resto ammessa per gli analoghi provvedimenti di iscrizione nella c.d. white list, emessi, però, su richiesta di parte ai sensi dell’art. 1, comma 52, della l. n. 190 del 2012” (v., sul punto, Cons. Stato, sez. III, 20 settembre 2016, n. 3913, in Riv. neldiritto, 2016, 1574), “ne rimette, con l’art. 93, comma 7, del d. lgs. n. 159 del 2011, la prudente ammissione alla valutazione dell’autorità preposta all’emissione del provvedimento interdittivo in termini di utilità rispetto al fine pubblico perseguito”;* VI) *“Il principio del giusto procedimento, del resto, non ha una valenza assoluta, ma ammette deroghe limitate ad ipotesi eccezionali dovute alla tutela di interessi superiori afferenti alla tutela dell’ordine pubblico, come quella in esame, e proporzionate alla necessità del caso”;* VII) *“Il legislatore ha [...] dovuto operare una scelta tra i due valori in gioco, la tutela dell’ordine pubblico e quello della libertà d’impresa, e lo ha fatto nei termini, sopra visti, di un contraddittorio eventuale ai sensi dell’art. 91, comma 7, del d. lgs. n. 159 del 2011, riconoscendo una prevalenza al primo che non sacrifica del tutto il secondo”;* VIII) *“proprio la natura dell’atto in esame giustifica “l’attenuazione delle garanzie procedurali, non del tutto assenti, ma appunto modulate sulla specificità della singola vicenda. [...] L’eventuale sacrificio di queste garanzie procedurali e dei diritti di difesa, necessario e proporzionato rispetto al fine perseguito, è tuttavia compensato dal successivo sindacato giurisdizionale sull’atto adottato dal Prefetto che, contrariamente a quanto assume parte della dottrina, è pieno ed effettivo, in termini di full jurisdiction, anche secondo il diritto convenzionale, perché non solo investe, sul piano della c.d. tassatività sostanziale, l’esistenza di fatti indicatori di eventuale infiltrazione mafiosa, posti dall’autorità prefettizia a base del provvedimento interdittivo, ma sindacava anche, sul piano della c.d. tassatività processuale, la prognosi inferenziale circa la permeabilità mafiosa dell’impresa, nell’accezione, nuova e moderna, di una discrezionalità amministrativa declinata in questa delicata materia sotto l’aspetto del ragionamento probabilistico compiuto dall’amministrazione”;*

- o) su principio di legalità sostanziale ed esercizio del potere interdittivo prefettizio:
- o1) Corte cost., 26 marzo 2020, n. 57, secondo cui: I) la stessa giurisprudenza ha anzitutto precisato (*ex plurimis*, Consiglio di Stato, sez. III, 9 febbraio 2017, n. 565, in *Urbanistica e appalti*, 2017, 223, con nota di TONNARA), ivi citata, che *“l’equilibrata ponderazione dei contrapposti valori costituzionali in gioco, la libertà di impresa, da un lato, e la tutela dei fondamentali beni che presidiano il principio di legalità sostanziale [...], richiedano alla prefettura una attenta valutazione di tali elementi, che devono offrire un quadro chiaro, completo e convincente del pericolo di infiltrazione mafiosa”;* II) *“tale quadro deve emergere,*

poi, da una motivazione accurata che nella specie assume una rilevanza affatto particolare [...] come ha affermato anche questa Corte in un caso affine (sentenza n. 103 del 1993, in Foro it., 1993, I, 2410) che ha preso in esame la disciplina dei provvedimenti di scioglimento di consigli comunali e provinciali allorché emergono elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata, o su forme di condizionamento”;

- o2) Cons. Stato, Ad. pl., 6 aprile 2018, n. 3, in *Foro it.*, 2018, III, 317 (con nota di D'ANGELO), secondo cui *l'informazione interdittiva “mira a prevenire tentativi di infiltrazione mafiosa nelle imprese, volti a condizionare le scelte e gli indirizzi della pubblica amministrazione e si pone in funzione di tutela sia dei principî di legalità, imparzialità e buon andamento, riconosciuti dall'art. 97 Cost., sia dello svolgimento leale e corretto della concorrenza tra le stesse imprese nel mercato, sia, infine, del corretto utilizzo delle risorse pubbliche [...]”;*
- o3) Cons. giust. amm. sic., sez. giur., 3 agosto 2016, n. 257 (in *Merito extra*, n. 2016.1592.5) secondo cui *“Sul fatto che i procedimenti volti alla comminazione di sanzioni - penali o amministrative che siano - debbano essere «avvolti» (rectius: caratterizzati) dal complesso delle garanzie sopra richiamate e debbano soggiacere ai principii sopra indicati (principio di legalità; del giusto procedimento e di tassatività della pena), non può esservi alcun dubbio”;*
- p) con riferimento alla natura cautelare dell'informazione interdittiva si vedano, tra le altre:
- p1) Cons. Stato, sez. III, 13 agosto 2018, n. 4938, secondo cui *“L'interdittiva antimafia consiste in una tipica misura cautelare di polizia, preventiva ed interdittiva, che si aggiunge alle misure di prevenzione antimafia di natura giurisdizionale, essendo espressione della logica di anticipazione della soglia di difesa sociale finalizzata ad assicurare una tutela avanzata nel campo del contrasto alla criminalità organizzata”;*
- p2) Cons. Stato, Ad. plen., 6 aprile 2018, n. 3 (in *Foro it.*, 2018, III, 317, con nota di D'ANGELO; *Vita not.*, 2018, 696; *Foro amm.*, 2018, 429; *Giornale dir. amm.*, 2018, 766, con nota di GULLO; *Guida al dir.*, 2018, fasc. 19, 94; *Giur. it.*, 2019, 157, con nota di MAZZAMUTO; *Urbanistica e appalti*, 2018, 805, con nota di TONNARA; nonché oggetto della News US, in data 12 aprile 2018, alla quale si rinvia per ulteriori approfondimenti);
- q) sulla stretta affinità tra interdittive antimafia e misure di prevenzione, tra le tante:
- q1) Cons. Stato, sez. III, 9 novembre 2015, n. 5100, secondo cui *“L'informativa prefettizia è una tipica misura cautelare di polizia, preventiva ed interdittiva, che si aggiunge alle misure di prevenzione antimafia di natura giurisdizionale, essendo espressione della logica di anticipazione della soglia di difesa sociale finalizzata ad*

assicurare una tutela avanzata nel campo del contrasto alla criminalità organizzata”;

- q2) Cons. Stato, sez. IV, 2 ottobre 2006, n. 5753 (in *Foro amm.-Cons. Stato*, 2006, 2749), secondo cui *“La disciplina delle informazioni antimafia e delle preclusioni a contrarre con la p.a. costituisce una diretta filiazione di quelle sulle misure di prevenzione, sia perché proprio l’applicazione di queste ultime o di un provvedimento provvisorio adottato nel relativo procedimento giurisdizionale importano il divieto a contrarre con la p.a. sia perché le misure di prevenzione patrimoniale antimafia (sequestro e confisca) partecipano della medesima ratio dei suindicati divieti di contrattazione, intesa a combattere le associazioni mafiose con l’efficace aggressione dei loro interessi economici; esse, pertanto, costituiscono strumenti, con funzione spiccatamente cautelare e preventivo, di contrasto della criminalità organizzata e di conseguenza, con particolare riguardo alle informazioni relative alla sussistenza di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e degli indirizzi di una società o di un’impresa, sebbene essi devono pur sempre fondarsi su elementi di fatto che denotino il pericolo di collegamenti tra la società o l’impresa e la criminalità organizzata, non presuppongono per quei fatti l’accertamento della responsabilità penale, essendo sufficiente, per contro, che tali fatti abbiano carattere sintomatico ed indizianti del pericolo in senso oggettivo, al di là dell’individuazione di responsabilità penali);*
- q3) Cons. Stato sez. IV, 15 novembre 2004, n. 7362 (in *Foro amm.-Cons. Stato*, 2004, 3159), secondo cui *“La disciplina delle informazioni antimafia e delle preclusioni a contrarre con la p.a. costituisce una diretta filiazione di quella sulle misure di prevenzione, sia perché proprio l’applicazione di queste ultime (o di un provvedimento provvisorio adottato nel relativo procedimento giurisdizionale) importano il divieto di contrarre con la p.a., sia perché le misure di prevenzione patrimoniale antimafia (sequestro e confisca) partecipano della medesima ratio dei suindicati divieti di contrarre, intesa a combattere le associazioni mafiose con l’efficace aggressione dei loro interessi economici”;*
- r) sull’informativa antimafia quale strumento di massima anticipazione dell’azione di prevenzione, tra le diverse:
- r1) Cons. Stato, sez. III, 19 febbraio 2016, n. 691, secondo cui *“le informative antimafia svolgono, infatti, la funzione di anticipare la soglia dell’autotutela amministrativa per prevenire possibili ingerenze da parte delle organizzazioni criminali nell’attività delle pubbliche amministrazioni, che non possono stipulare o comunque intrattenere rapporti contrattuali con soggetti a carico dei quali l’informativa abbia ravvisato la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa”;*

- r2) Cons. giust. amm. sic., sez. giur., 19 maggio 2011, n. 385 (in *Arch. giur. oo. pp.*, 2011, 492), secondo cui *“l’informativa prefettizia è dunque ispirata a una logica di massima anticipazione dell’azione di prevenzione, che prescinde dall’accertamento delle singole responsabilità penali dei soggetti presi in considerazione”*;
- s) sull’estensione del presidio di difesa nel procedimento di applicazione di una misura di prevenzione: Corte cost., 22 dicembre 1980, n. 177 (in *Giur. cost.*, 1980, I, 1535, con nota di BRANCA), secondo cui *“la legittimità costituzionale delle misure di prevenzione in quanto limitative, a diversi gradi di intensità, della libertà personale è necessariamente subordinata all’osservanza del principio di legalità e alla esistenza della garanzia giurisdizionale (sent. n. 11 del 1956). Si tratta di due requisiti ugualmente essenziali ed intimamente connessi, perché la mancanza dell’uno vanifica l’altro, rendendolo meramente illusorio. Il principio di legalità in materia di prevenzione, il riferimento, cioè, ai < casi previsti dalla legge >, lo si ancori all’art. 13 ovvero all’art. 25, terzo comma, Cost., implica che la applicazione della misura, ancorché legata, nella maggioranza dei casi, ad un giudizio prognostico, trovi il presupposto necessario in < fattispecie di pericolosità >, previste descritte dalla legge; fattispecie destinate a costituire il parametro dell’accertamento giudiziale e, insieme, il fondamento di una prognosi di pericolosità, che solo su questa base può dirsi legalmente fondata. Invero, se giurisdizione in materia penale significa applicazione della legge mediante l’accertamento dei presupposti di fatto per la sua applicazione attraverso un procedimento che abbia le necessarie garanzie, tra l’altro di serietà probatoria, non si può dubitare che anche nel processo di prevenzione la prognosi di pericolosità (demandata al giudice e nella cui formulazione sono certamente presenti elementi di discrezionalità) non può che poggiare su presupposti di fatto < previsti dalla legge > e, perciò, passibili di accertamento giudiziale. L’intervento del giudice (e la presenza della difesa, la cui necessità è stata affermata senza riserve) nel procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione non avrebbe significato sostanziale (o ne avrebbe uno pericolosamente distorto la funzione giurisdizionale nel campo della libertà personale) se non fosse preordinato a garantire, nel contraddittorio tra le parti, l’accertamento di fattispecie legali predeterminate”*;
- t) sugli indizi di una possibile ingerenza mafiosa ai fini dell’emissione dell’informazione interdittiva: per un compiuto elenco, Cons. Stato, sez. III, 3 maggio 2016, n. 1743, in *Riv. neldiritto*, 2016, 1082;
- u) sull’assenza dell’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento interdittivo: Cons. giust. amm. sic., sez. giur., 4 aprile 2018, n. 206, secondo cui *“nel procedimento volto all’adozione dell’interdittiva antimafia – sulla base del condiviso orientamento giurisprudenziale maggioritario – le particolari esigenze di celerità, giustificano un’attenuazione delle garanzie di partecipazione procedimentale, fino a giustificare la*

legittimità di un provvedimento interdittivo adottato in assenza di comunicazione di avvio del procedimento (di cui all'art. 7 della legge 241/90)";

- v) sulla possibilità che la richiesta di informazione antimafia possa essere presentata da semplici privati: Cons. Stato, sez. III, 20 gennaio 2020, n. 452 (in *Foro it.*, 2020, III, 236, con nota di TRAVI) e auspicio ivi contenuto di modifica dell'art. 87, comma 1, d. lgs. n. 159 del 2011 (*"Occorre [...] interrogarsi – e nulla più che un interrogativo "aperto" può provenire da questo Giudice – se per rafforzare il disegno del Legislatore, con una sapiente disciplina antimafia che sta portando in modo tangibile i suoi risultati - non possano, le Istituzioni a ciò preposte, valutare il ritorno alla originaria formulazione del Codice Antimafia, nel senso che l'informazione antimafia possa essere richiesta anche da un soggetto privato ed anche per rapporti esclusivamente tra privati"*);
- w) nel senso che l'informativa interdittiva antimafia vada emessa sulla base della regola causale del *"più probabile che non"* (e non sulla base della regola penalistica della certezza oltre ogni ragionevole dubbio): Cons. Stato, sez. III, 18 aprile 2018, n. 2343;
- x) sulla utilizzabilità dell'informazione antimafia interdittiva emessa dal prefetto ai sensi dell'art. 89-bis d.lgs. n. 159 dl 2011, ai fini dell'inibizione da parte di un comune dell'attività prevista da una segnalazione certificata di inizio attività, cfr. Cons. Stato, sez. III, 2 settembre 2019, n. 6057 (in *Foro it.*, 2019, III, 588, con nota di D'ANGELO);
- y) in dottrina: per la composizione del quadro normativo secondo criteri di indagine che ne privilegino la razionalità finalistica a partire dalla nozione di *"tentativi di infiltrazione mafiosa"*, v. A. BORGANZONE, *L'informativa antimafia nelle dinamiche negoziali tra privati e pubbliche amministrazioni*, Napoli, 2018.